



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 3 del 12/01/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **14:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CASTELLI GIORGIO	SINDACO	Presente
BRENNA ANDREA	VICE SINDACO	Presente
MEZZALIRA MARCO	ASSESSORE	Presente
BORTOLI AURORA	ASSESSORE	Presente
GANDOLLA RAIMONDO	ASSESSORE	Presente
GORONE CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale dott.ssa Margherita Taldone.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Ing. Giorgio Castelli che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E RIDUZIONI TARIFFARIE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2026

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che prevede l'istituzione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di T.O.S.A.P./ e Imposta sulla pubblicità;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2021 recante ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", con le modifiche introdotte dalla delibera del Consiglio Comunale n. 19/2023;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo "...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone "...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente...";

CONSIDERATO altresì che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ad origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità di risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per

alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto;

- l'aumento ISTAT previsto nella percentuale di 17,50% risulta dall'aumento dell'indice dei prezzi al consumo dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale (2021) al 31 dicembre 2024 un incremento del 17,50%;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che il Dipartimento delle Finanze del MEF con propria nota del 23 marzo 2021, ha ribadito che «i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non devono essere pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle «entrate tributarie dei comuni»;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe, dei coefficienti di graduazione e delle eventuali riduzioni tariffarie del nuovo Canone debba intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, nelle more dell'adozione di ulteriori atti normativi in materia e per garantire l'invarianza di gettito prevista dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, con la presente delibera si rende necessario approvare le tariffe, i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del nuovo Canone, come da prospetto allegato;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dai responsabili dei settori interessati, Vigilanza e Commercio e Amministrativo, e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art. 48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni e secondo quanto in premessa esposto, le tariffe ordinarie

per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportate in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato sono rivalutate del 17,50% , misura uguale all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella stessa misura pari al 17,50%;

3. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 01/01/2026;

4. di confermare che, non rientrando la presente delibera nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, la stessa non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Di dichiarare , con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **1** del **12.01.2026**

IL SINDACO
Ing. Giorgio Castelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Margherita Taldone